



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 10/2024

OGGETTO:	Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. APPROVAZIONE.
-----------------	--

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di aprile, l'organo di revisione economico finanziaria, riunitosi in videoconferenza, ha preso in esame la Delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. APPROVAZIONE", ed in particolare sottosezione 3.3 del PIAO "Piano dei Fabbisogni del personale (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001)", ricevuta con pec in data 11.04.2024, per esprimere il proprio parere.

VISTI

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità; - gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.Lgs n. 165/2001;

- l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che con l'inserimento del comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ovvero del triennio 2011/2013;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che: "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.(omissis)";



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale";
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Circolare Ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
- la sottosezione del PIAO 3.3. - Piano dei Fabbisogni del personale, inviata in data 11/04/2024;

CONSIDERATO

- che l'Ente rientra nella fascia demografica di cui alla lettera f) da 10.000 a 59.999 abitanti, e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,60%, si colloca nella FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1. Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione;
- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state precedentemente riportate;

VISTO

- che, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, il Comune di Casamassima ritiene di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale e del primario obiettivo di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

VERIFICATO

- che la spesa di personale previsionale si mantiene al di sotto della spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- che viene rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente al programma di assunzioni per il triennio 2024/2026, come previsto nella presente Delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della vigente normativa;
- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 e l'ultimo Rendiconto approvato 2022 rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;

PRESO ATTO CHE L'ENTE

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle succitate norme;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP,

VISTI, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espressi dal Segretario generale e dai Responsabili di servizio e il parere favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Tutto ciò premesso

IL COLLEGIO DEI REVISORI

limitatamente alle proprie competenze,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 20242026. APPROVAZIONE", ed in particolare sottosezione 3.3 del PIAO "Piano dei Fabbisogni del personale (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001)".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dottor Nicola Marrone

F.to Dott.ssa Immacolata Fornaro

F.to Dottor Francesco Roberto

